

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. III/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 056/CSA- RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2018

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Stefano Toschei – Componente – Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SERVI ALESSANDRO SEGUITO GARA VENEZIA/HELLAS VERONA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 47 del 23.10.2018)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 23.10.2018, con la quale è stata inflitta al dirigente accompagnatore del F.C. Venezia signor Alessandro Servi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.12.2018 in seguito alla gara Venezia/Hellas Verona del 21.10.2018 *“per avere, al 18° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale afferrato per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell'Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto allo stesso espressioni ingiuriose”*;

- **Esaminato** il ricorso presentato in data 31 ottobre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto del direttore di gara, signor Eugenio Abbattista, nella sezione “osservazioni” riferite al “Comportamento dei Dirigenti e degli altri tesserati ammessi in campo” si legge che *“al 18' del 2°T su segnalazione del mio primo assistente allontanavo il sig. Servi Alessandro dirigente accompagnatore del Venezia come da motivazioni nell'allegato rapporto dell'assistente. A fine gara lo stesso sig. Servi Alessandro entrato nel mio spogliatoio con il dirigente accompagnatore dell'H Verona sig. Mazzola Sandro per l'espletamento e la compilazione del riquadro sostituzioni proferiva nei miei confronti le seguenti parole: “[...] l'ho rivisto è rigore netto come hai fatto a non darlo”. Invitato a terminare la procedura senza ulteriori commenti lo stesso (incomprensibile n.d.r.) affermando: “Sei un permaloso con te non si può parlare [...] ogni volta è così”. Il tutto non ritirando i documenti della sua società, che venivano ritirati successivamente da dirigente addetto all'arbitro”* (le parti tra parentesi con punti sostituiscono le parole sconvenienti pronunciate dal dirigente del Verona);

- **Appurato ancora che**, dal rapporto dell'assistente, signor Orlando Pagnotta, si legge testualmente che *“al 18' del II tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far allontanare il sig. Servi Alessandro, dirigente accompagnatore della società ospitante Venezia. Lo stesso, in seguito ad una decisione protestava urlando, mi afferrava con forza il braccio sx e mi strattonava per diversi secondi”*;

- **Tenuto conto che**, nel ricorso proposto, la società Venezia FC contesta la valutazione significativamente negativa operata dal giudice sportivo in ordine al comportamento assunto dal signor Servi in occasione dei fatti come sopra ricostruiti, segnalando in particolare come il dirigente del Venezia FC ha sì posto in essere comportamenti inadeguati in entrambe le occasioni sopra riferite, ma nel caso riguardante l'assistente egli non ha mai posto in essere reazioni accompagnate da violenza fisica e nei confronti del direttore di gara non ha mai rivolto allo stesso direttamente frasi ingiuriose o offensive;

- **Constatato che** la condotta ascritta al dirigente del Venezia FC risulta essere descritta nel rapporto del primo assistente il quale mai ha fatto riferimento a violenza fisica, limitandosi a riferire di aver subito uno strattonamento ad un braccio per alcuni secondi e nella relazione del direttore di gara,

rispetto alla quale può con evidenza leggersi come le frasi inopportune (in realtà una sola parola, ripetuta, che in alcuni casi è divenuta una sorta di “intercalare gergale” comunemente tollerato) non fossero direttamente rivolte all’indirizzo del medesimo direttore di gara ma erano utilizzate come un rafforzamento della manifestazione di disappunto per una decisione arbitraria;

- **Ritenuto che**, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor Servi in entrambi gli episodi significativamente inopportuna, essa va cumulativamente circoscritta nell’alveo della “veemenza eccessiva”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor Servi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15.12.2018.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia) riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.12.2018).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. DZEKO EDIN SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

Con atto in data 31.10.2018, la Società A.S. Roma S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Napoli/Roma del Campionato di Serie A TIM, disputatasi in data 28.10.2018, erano state irrogate, a carico del calciatore Edin Dzeko della stessa Società, l’ammonizione e l’ammenda di € 2.000,00.

Dette sanzioni erano state irrogate nei confronti del calciatore “*per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria*”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Roma S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti, la ricorrente deduceva come la condotta del proprio tesserato fosse stata ingiustamente sanzionata come simulatoria in quanto, nell’episodio rilevante, verificatosi al 10° del secondo tempo, il calciatore Dzeko fosse semplicemente caduto a seguito di un contrasto di gioco con il difensore Raul Albiol e, successivamente allo scontro, lo stesso Dzeko non avesse minimamente protestato o invocato il calcio di rigore.

La A.S. Roma richiedeva, quindi, la revoca della sanzione pecuniaria inflitta ai danni del proprio calciatore, depositando, come prova documentale a sostegno del proprio ricorso, le immagini fotografiche relative all’azione di gioco.

Alla riunione del 23.11.2018, era presente, l’Avv. Antonio Conte, in rappresentanza della Società ricorrente, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Deve osservarsi preliminarmente che tanto la prova fotografica prodotta dalla Società ricorrente, quanto l’istanza di utilizzo di prova televisiva sono inammissibili.

Invero, è d’uopo ricordare che il processo sportivo ha natura dispositiva, sulla scorta del rinvio operato del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. al processo civile ordinario per tutte le fattispecie non espressamente disciplinate (art. 2, comma IV). In forza di tale rinvio, trova applicazione l’art. 345 c.p.c., ai sensi del quale in sede di appello non sono ammessi mezzi di prova e non possono essere prodotti documenti per i quali non sia stata presentata tempestiva richiesta in primo grado.

Pertanto, nell’ipotesi di simulazione accertata dall’arbitro e da lui sanzionata in campo, è onere della parte che contesta la verbalizzazione domandare, sin dal giudizio di prime cure, il ricorso alla prova televisiva. In altri termini, l’intempestivo esperimento delle istanze probatorie in primo grado determina la decadenza dalla facoltà di richiedere la prova televisiva in sede di gravame.

Alla luce di quanto sopra, l’odierno ricorso presentato dalla A.S. Roma S.p.A. – con il quale si contesta non già l’entità della sanzione irrogata, bensì la ricostruzione e la qualificazione della condotta del calciatore Dzeko operata dal direttore di gara – risulta inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo – Componenti –
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/CREMONESE DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018)

La Benevento Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Benevento/Cremonese del 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018) a titolo di responsabilità oggettiva, per avere i propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l'Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva. Tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva.

La Società ricorrente, con reclamo inviato per *pec* in data 9 novembre 2018, contesta l'eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo riguardo a quanto accaduto.

A sostegno di ciò pone in evidenza diversi fattori: il maggior recupero del tempo di gioco rispetto a quanto effettivamente perso dai raccattapalle; l'assenza di altre violazioni o scorrettezze da parte della Società; diverse decisioni meno inflittive da parte di questa Corte in ordine ad analoghi fatti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede la revoca o una riduzione della sanzione.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, ritiene che, pur riconoscendo a carico della Società la responsabilità oggettiva del comportamento antisportivo da parte dei propri raccattapalle, l'appello può essere parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento riduce la sanzione dell'ammenda a € 8.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DELL'11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018)

Con atto, spedito in data 13.11.2018, la Società A.C. Milan S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Milan/Juventus, disputatasi in data 11.11.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Higuain Gonzalo Gerardo, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.C. Milan S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Higuain.

Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava all'Arbitro in modo aggressivo e minaccioso, arrivando quasi a contatto con il viso dello stesso Direttore di Gara; circostanza, quest'ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era, in realtà, frutto di pura disperazione e frustrazione del calciatore Higuain che aveva, per così dire, perso l'occasione di "vendicarsi" sul campo nei confronti della sua ex squadra; un calciatore frustrato e disperato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara fino quasi a sfiorargli

il volto; condotta, quest'ultima, che denota, invece, come il destinatario della stessa fosse, chiaramente, il Direttore di Gara.

Né merita di essere valorizzato il fatto che il calciatore Higuain non abbia rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose e neppure irrispettose, atteso che, come noto, le condotte irrispettose possono consistere non solo in parole ma anche in gesti e comportamenti materiali.

A quanto sopra, si aggiunga che, per come più volte osservato da questa Corte, condotte, quali quelle poste in essere dal calciatore Higuain, proprio perché provenienti da calciatori professionistici (molto famosi come nel caso che ci occupa) che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della scarsa gravità, per non dire addirittura della liceità, di simili comportamenti.

Quanto alla entità della sanzione, si ritiene che la squalifica per due giornate effettive di gara sia sanzione del tutto congrua, atteso anche il fatto che il calciatore Higuain ha reiterato il proprio comportamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, essendo stato allontanato dal campo con la forza dai propri compagni ed avendo, nuovamente, protestato all'indirizzo dell'Assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Lorenzo Attolico – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 2.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018)

La U.S. Lecce ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 4.9.2018, con la quale ha sanzionato la società reclamante con l'ammenda di € 4.000,00 *“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni”*.

La Società reclamante essenzialmente ha dedotto, attraverso i propri motivi di gravame, la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti redatta dai collaboratori della Procura Federale nel proprio rapporto dove è evidenziato, nel riquadro inerente la sezione C) il lancio sul terreno di gioco con l'indicazione di numero 4 materiali pirotecnici.

La ricorrente assume, al contrario, che i quattro fumogeni non sono mai stati lanciati sul terreno di gioco.

A sostegno della propria tesi difensiva, venivano prodotte comunicazione a firma del Questore di Lecce e la nota a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, dove si rappresentava che il materiale pirotecnico non era caduto nel terreno di gioco, ma erano stati recuperati nelle aree esterne adibite alla pista di atletica e, dunque, nel recinto di gioco.

Per tali deduzioni, la U.S. Lecce chiedeva a questa Corte in via principale, l'annullamento o la revoca della delibera del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione dell'ammenda.

Con ordinanza del 28.9.2018, ritenuto che dagli atti non era chiaro dove fossero effettivamente caduti i fumogeni oggetto della contestazione, la C.S.A. rimetteva gli atti alla Procura Federale, affinché svolgesse le opportune indagini al riguardo.

Con note pervenute presso la segreteria di questa Corte i collaboratori della Procura Federale presenti alla gara in questione, dichiaravano che, per mero errore di trascrizione, era stata crociata la casella lancio di fumogeni in numero di 4 sul terreno di gioco anziché nel recinto di gioco, come effettivamente accaduto.

Pertanto, questa Corte, alla luce di quanto emerso in esito al disposto supplemento istruttorio, ritiene che la condotta posta in essere dai tifosi, pur da stigmatizzare, assuma una minor gravità rispetto a quella indicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato sulla scorta dell'erronea segnalazione allo stesso pervenuta, con la conseguenza che la sanzione può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI
Piero Sandulli - Lorenzo Attolico

Pubblicato in Roma il 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina